ACCORDO IN MATERIA
DI MOBILITA' A DOMANDA

sottoscritto in data 13 maggio 2026 a Roma

In data 13 maggio 2026 le delegazioni sottoscrivono il seguente Accordo in materia di mobilità territoriale a domanda.

PER L'INPS

Il Presidente della delegazione trattante

Il Direttore generale

Il Direttore centrale Risorse umane

Il Direttore centrale Organizzazione

Il Direttore centrale Pianificazione e controllo di Gestione

Il Direttore centrale Formazione e Accademia INPS

Il Direttore regionale Calabria

Il Direttore regionale Toscana

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CISL FP firmato

UIL PA firmato

CONFSAL UNSA firmato

FLP firmato

CONFINTESA FP firmato

La Delegazione trattante di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative per il personale del Comparto Funzioni Centrali, firmatarie del CCNL 2022-2024

- **VISTI** gli Accordi in materia di mobilità a domanda dell'11 febbraio 2019, del 18 aprile 2019, del 31 maggio 2019 e del 14 giugno 2022 con i quali sono stati stabiliti i criteri di riferimento per le procedure di mobilità nazionale;

- **CONSIDERATO** che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026 -2028, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 28 gennaio 2026, successivamente aggiornato in coerenza con il quadro normativo sopravvenuto, individua un percorso di rafforzamento degli organici e che risulta necessario assicurare un coerente coordinamento tra le programmate acquisizioni di personale e gli strumenti di mobilità interna;

- **CONSIDERATO**, altresì, che l'Istituto, al fine di far fronte alle persistenti e potenziali carenze di personale delle Strutture, intende proseguire e rafforzare le azioni di reclutamento e riallocazione delle risorse umane, attraverso nuove immissioni in servizio da realizzarsi mediante procedure concorsuali nonché attraverso strumenti di mobilità interna ed esterna, in un'ottica di ottimizzazione della distribuzione del personale e di garanzia della continuità ed efficienza dei servizi istituzionali;

- **RITENUTO** funzionale alla piena operatività delle Sedi l'avvio della procedura di mobilità nazionale interregionale prima dell'immissione in servizio del suddetto personale al fine di salvaguardare, al contempo, le aspettative del personale in essere interessato alla mobilità nazionale e la funzionalità delle Strutture cedenti mediante la destinazione mirata dei neoassunti;

- **RILEVATA** la necessità di aggiornare i criteri stabiliti nei sopra richiamati Accordi in considerazione delle criticità emerse in occasione delle ultime procedure di mobilità nazionale;

- **STABILITO** che la mobilità nazionale a domanda non comporta l'erogazione di alcun compenso o indennità,

CONCORDANO

i seguenti criteri per le procedure di mobilità nazionale:

1. Le procedure di mobilità nazionale sono attivate, di norma, prima dell'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi e del personale proveniente dalle procedure di mobilità inter-enti, al fine di salvaguardare, al contempo, le aspettative del personale in essere interessato alla mobilità nazionale nonché la funzionalità delle Strutture cedenti mediante la destinazione mirata dei neoassunti.

2. Le procedure di mobilità nazionale a domanda sono avviate per la copertura dei posti vacanti presso le Strutture che saranno individuate a conclusione delle procedure di mobilità regionale di cui al successivo punto 7, previa emanazione di un apposito bando nazionale contenente i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle domande. Sono esclusi i dipendenti sospesi dal servizio alla data di pubblicazione del bando o sottoposti ad un vincolo di permanenza presso la sede di assegnazione, per la durata dello stesso, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 13.

3. Ciascun bando di mobilità regionale e nazionale farà riferimento alle carenze di personale di ciascuna famiglia professionale delle singole Strutture in modo che risulti salvaguardata la continuità amministrativa e garantito il fabbisogno di risorse umane necessario a rispettare i livelli di servizio. A tal fine, con apposita informativa sindacale, saranno forniti, prima della pubblicazione dei bandi, i dati del fabbisogno di personale per tutte le Strutture. Ai fini del computo delle carenze non è tenuto in considerazione il personale assegnato alle Strutture in posizione di comando.

4. La mobilità nazionale riguarda, in relazione alle carenze rilevate, il personale inquadrato nelle Aree degli Operatori, degli Assistenti e dei Funzionari, secondo il vigente sistema di classificazione del personale di cui all'articolo 13 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, in tutte le famiglie professionali ivi previste (ad eccezione del personale informatico), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che abbia maturato almeno due anni di anzianità complessiva di servizio presso l'INPS alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

5. Per il personale in forza presso le strutture della Provincia di Bolzano, in virtù delle norme autonomistiche della predetta Provincia e, in particolare, di quanto previsto dall'art.11 del DPR 752/76, il trasferimento dal ruolo locale di Bolzano al ruolo generale è vincolato al possesso dei seguenti requisiti: almeno sette anni di anzianità dall'immissione nei ruoli locali e necessaria ratifica da parte della Commissione del Personale ex art.29 DPR 752/76.

6. Il servizio svolto in posizione di comando, assegnazione temporanea o distacco sindacale è considerato effettivo servizio presso la Struttura di appartenenza.

7. La procedura di mobilità nazionale sarà preceduta dalle procedure di mobilità regionali che saranno attivate entro un mese dalla sottoscrizione del presente Accordo ed effettuate sulla base dei criteri ivi stabiliti. Entro due mesi dalla conclusione delle procedure regionali, sulla base dei posti che saranno individuati in considerazione delle carenze rilevate, si procederà ad attivare la mobilità nazionale.

8. Presso le regioni Lombardia, Lazio e Campania, in considerazione della peculiare struttura organizzativa dell'istituto, al fine di agevolare la mobilità dei dipendenti all'interno della regione, i Direttori delle rispettive Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano, bandiscono congiuntamente un'unica procedura di mobilità territoriale rivolta ai dipendenti delle strutture che insistono sul territorio della regione.

9. Nell'ambito della procedura di mobilità nazionale, i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda di mobilità per massimo cinque Strutture anche di Regione diversa, indicando l'ordine di preferenza.

10. Per la definizione delle graduatorie saranno applicati i criteri indicati nell'allegato 1 che è parte integrante del presente Accordo. I relativi requisiti e titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

11. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al dipendente con maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di anzianità complessiva, sarà privilegiato il dipendente con maggiore anzianità di permanenza nella Sede e, in caso di ulteriore parità, sarà data precedenza al dipendente con maggiore età anagrafica.

12. Sulla base dei criteri indicati ai precedenti punti 10 e 11 del presente Accordo, si procederà alla definizione di graduatorie nazionali per ciascuna Famiglia professionale che verranno ulteriormente articolate in graduatorie per ciascuna Struttura. Il Direttore centrale Risorse umane destinerà alle singole Strutture i dipendenti seguendo l'ordine di graduatoria, fino all'esaurimento dei posti disponibili. Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione con messaggio Hermes del provvedimento di trasferimento senza che il dipendente vi abbia rinunciato, il trasferimento è efficace e il dipendente deve prendere servizio presso la nuova destinazione entro e non oltre i successivi 60 giorni in relazione alle esigenze di servizio della struttura di provenienza. In caso di presenza nel nucleo familiare del dipendente trasferito di figli minori in età scolare, previa richiesta del dipendente, la presa di servizio avverrà a decorrere dal 1° luglio successivo alla chiusura dell'anno scolastico. Il mancato trasferimento presso la sede di nuova destinazione entro i

termini sopra detti, comporterà la decadenza dalla graduatoria e il contestuale scorrimento della stessa.

13. I dipendenti che hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro con vincolo di intrasferibilità e collocatisi in posizione utile nelle graduatorie definitive, saranno trasferiti nella sede richiesta decorsi quattro mesi dall'immissione in servizio di personale a seguito di nuovi concorsi o delle procedure di mobilità inter-enti. Per peculiari urgenti esigenze che richiedono particolari tutele, detto personale, seppure trasferito nella sede richiesta nei termini fissati al precedente punto 12, continuerà a svolgere la propria attività lavorativa per la struttura di provenienza per i 6 mesi successivi all'immissione in servizio dei nuovi assunti o dei dipendenti acquisiti mediante le procedure di mobilità inter-enti, secondo le modalità tecnico-procedurali individuate dalle strutture interessate.

14. Per i dipendenti che, in relazione alla indicazione di più Strutture nella domanda di mobilità, risulteranno collocati in posizione utile in diverse graduatorie, il provvedimento di trasferimento sarà adottato tenendo in considerazione l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

15. La rinuncia al trasferimento alla Struttura attribuita in relazione all'ordine delle preferenze espresse comporta la decadenza dalla graduatoria nazionale.

16. In caso di rinuncia al trasferimento, ovvero di mancato trasferimento entro i termini stabiliti, il Direttore centrale risorse umane procederà allo scorrimento della graduatoria nazionale fino alla copertura dei posti disponibili, con relativa riassegnazione dei dipendenti alla Struttura più favorevole secondo le preferenze espresse.

17. Le graduatorie saranno valide per due anni dalla data di pubblicazione.

18. Il trasferimento del personale titolare di posizione organizzativa comporterà la revoca della posizione indennizzata ricoperta presso la sede di appartenenza.

19. Sono esclusi dalla mobilità di cui al presente accordo coloro che in base ad eventuali accordi di mobilità incentivata, incorrano ancora nei vincoli ivi contemplati di permanenza nella struttura.

20. Gli accordi relativi alla mobilità regionale e di coordinamento metropolitano possono integrare le disposizioni di cui al presente accordo nazionale anche al fine di renderlo omogeneo con il contesto organizzativo di riferimento.

ALLEGATO 1

CRITERI PER LA MOBILITA' NAZIONALE A DOMANDA

A. Ricongiungimento al nucleo familiare composto da:

- coniuge/convivente/unito civilmente con un figlio minore di TRE anni:

  p. 5 + **p. 1** punto per ogni altro figlio minorenne;

- coniuge/convivente/unito civilmente con un figlio minorenne maggiore di TRE anni:

  p. 4 + **p. 1** per ogni altro figlio minorenne;

- figli minori, anche se non affidati, in caso di dipendenti che si trovano nello status di genitori separati o divorziati, vedovo/a e celibe/nubile:

  p. 2 con un figlio minore di TRE anni + **p. 1** per ogni altro figlio minorenne;

  p. 1 con un figlio minorenne maggiore di TRE anni + **p. 1** per ogni altro figlio minorenne

- composto dal coniuge/convivente/unito civilmente oppure dal coniuge/convivente/unito civilmente e da uno o più figli maggiorenni a carico (sono da ritenersi a carico se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell'anno un reddito pari o inferiore a € 4.000,00, mentre se superano i 24 anni sono a carico dei genitori solo se hanno percepito un reddito pari o inferiore a € 2.840,51): **p. 2**;

- ascendenti di 1° grado: **p. 1.**

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al presente punto A, nella composizione del nucleo familiare si considera anche il nascituro risultante al momento della presentazione della domanda di mobilità. A tale riguardo dovrà essere prodotta successiva certificazione della nascita.

I punteggi di cui al presente punto A. non sono cumulabili tra di loro.

Ai dipendenti, coniugi/conviventi/uniti civilmente con uno o più figli minori, che aspirino

ad essere trasferiti nelle medesime Strutture, sono attribuiti ad entrambi **p. 1**.

Si precisa che ai fini del computo del punteggio, il nucleo familiare, comunque composto, al quale il dipendente intende ricongiungersi, deve risultare residente in regione diversa da quella della sede di appartenenza del richiedente.

Per la mobilità regionale, il nucleo deve invece risultare in Comune diverso da quello della sede di appartenenza.

Per i nuclei monoparentali (vedi punto E) si prescinde dal vincolo della residenza in altra Regione o Comune.

B. Motivi di salute:

- del dipendente **(*)**: **p. 5**
- del coniuge, convivente o unito civilmente e/o di figli **(**)**: **p. 4**
- dei genitori del dipendente **(**)**: **p. 2**
- di parenti o affini entro il 2° grado ovvero entro il 3° nei casi previsti dalla legge **(**)**: **p**. **1**

Sono cumulabili i punteggi di cui al presente punto B derivanti da motivi di salute documentati, come appresso specificato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.

(*) *I motivi di salute del dipendente, attestati dal verbale di riconoscimento rilasciato ai sensi dell'art. 21 oppure dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e ss.mm. e ii., saranno oggetto di controllo nel rispetto e nei limiti dettata dalla normativa in materia di privacy. In caso di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e ss.mm. e ii. i suddetti punteggi sono dimezzati.*

(**) *I motivi di salute dei familiari del dipendente, attestati dal verbale di accertamento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 e ss.mm. e ii., saranno oggetto di controllo nel rispetto e nei limiti dettata dalla normativa in materia di privacy.*
In caso di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e ss.mm. e ii. i suddetti punteggi sono dimezzati.

C. Anzianità:

- per ogni anno o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi di anzianità di servizio a tempo indeterminato e determinato oppure fuori ruolo, nell'Istituto ovvero presso gli Enti soppressi e incorporati presso l'INPS o di cui sono state assorbite le funzioni: **p. 1**

D. Anzianità di permanenza nell'attuale Struttura cedente (*):

- per ogni anno o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi di permanenza: **p. 1**

(*) *Per il personale proveniente da sedi oggetto di incorporazione e riorganizzazione, l'anzianità di sede è computata in maniera continuativa, senza tener conto delle trasformazioni.*

E. Nucleo monoparentale

Qualora il dipendente sia celibe/nubile, vedovo/a, separato/a o divorziato/a, con uno o più figli minorenni affidati, vengono attribuiti ulteriori **p. 3** rispetto al punteggio di cui al punto A.

****

Tra i destinatari di legge 104/92 e ss.mm. e ii., nella formazione delle graduatorie nazionali e di struttura, avrà la precedenza il dipendente riconosciuto in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 21 oppure dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e ss.mm. e ii..

Seguiranno i dipendenti che assistono il coniuge/convivente/unito civilmente, i figli o i parenti/affini entro il 2° grado – o entro il 3° qualora i genitori o il coniuge/convivente/unito civilmente della persona nella condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e ss.mm. e ii., coloro che assistono una persona con disabilità, e che pertanto fruiscono dei relativi permessi, hanno diritto

a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede (comma così modificato dall'art. 24, comma 1, della legge n. 183/2010).

In caso di dipendenti coniugi/conviventi/uniti civilmente che aspirino ad essere trasferiti nella medesima Struttura, sarà attribuito ad entrambi un punteggio uguale ricavato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ad ognuno dei due dipendenti.

La convivenza viene considerata senza discriminazione di genere ai sensi della legge 76/2016.

Il trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure di mobilità derivanti dal presente Accordo sarà effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni che regolano la materia (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito "Regolamento UE", e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Titolare del trattamento dei dati personali è il l'INPS e la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto della disciplina privacy sopra indicata.

I dati personali oggetto del trattamento, anche appartenenti alle categorie di cui all'art. 9 del Regolamento UE, verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

La liceità del trattamento è da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) e e), nell'art. 9, paragrafo 2, lett. b), del Regolamento UE e negli artt. 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Ai candidati è fornita l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE e sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e la limitazione del trattamento: l'esercizio di tali diritti può essere effettuato presentando apposita richiesta all'INPS, tramite il Responsabile della protezione dei dati, all'indirizzo: Inps - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, 00144, Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata, reperibile sul sito istituzionale alla sezione: Home/L'Istituto/Struttura organizzativa/Uffici centrali/Ufficio per le attività del Responsabile della protezione dei dati.

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento di dati personali che lo riguardano sia effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE).

FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

Coordinamento Nazionale FLP EPNE
Roma, via Aniene 14 mail epne@flp.it tel.3475343005-3714588306

NOTA A VERBALE ACCORDO MOBILITA' A DOMANDA
UNA FIRMA "ALLA MONTANELLI" PER L'URGENZA

La FLP EPNE avrebbe voluto un Accordo diverso. Un Accordo che garantisse più ampie tutele alla genitorialità e alla disabilità. Un Accordo che fosse bilanciato da ingressi certi nelle sedi (dalla mobilità interenti e dal concorso per diplomati), assicurando una corretta transizione di personale nelle sedi del nord, con tempi certi per i giovani in attesa del rientro.
Le OO.SS. presenti al tavolo hanno voluto firmare questo Accordo, per poterlo sbandierare ai quattro venti come un evento eccezionalmente favorevole ai lavoratori, ma così non è fino in fondo. La solita sigla (indovinate quale…) si è dichiarata pronta a firmare sin dall'inizio della riunione, non contenta di aver già creato il disastro dei differenziali 2025.
Vista l'urgenza, più scenografica che sostanziale, di questo Accordo, abbiamo deciso di non far mancare la nostra firma "turandoci il naso" ma vogliamo mettere in guardia i lavoratori dai trionfalismi, perché non sarà una passeggiata, e dalle sceneggiate di protesta della solita sigla arrogante per i posti che non ci sono in Friuli-Venezia Giulia (una dimenticanza scandalosa dell'amministrazione, che la FLP EPNE contestò immediatamente) e per la distribuzione dei 738 che verranno dalle altre amministrazioni, fondamentali per la riuscita dell'Accordo.
Se non ci sarà un avvicendamento corretto e anche rapido nelle sedi "cedenti", questo Accordo, senza priorità assoluta per le 104 gravi e per i 42 bis, senza riconoscimenti per le patologie oncologiche di cui alla Legge 106 del 2025 e per gli invalidi civili e senza certezze sulle sedi a bando, andrà avanti praticamente "al buio". **Ma non stiamo giocando a poker, qui c'è in ballo la vita delle persone e la funzionalità delle strutture, per questo siamo convinti che questo Accordo avrebbe potuto essere migliore.**

Roma, 18 maggio 2026 La Segreteria nazionale

FLP EPNE SEMPRE UN PASSO AVANTI